

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1754

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato MARTINI MARIA ELETTA

Presentata il 20 ottobre 1964

**Estensione dei benefici di cui alla legge 17 aprile 1957, n. 270,
al personale degli ex uffici coloniali dell'economia**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente legge si tende a sanare una situazione di grave disparità di trattamento verificatosi nei riguardi del personale degli ex Uffici coloniali dell'economia, il quale, sebbene abbia prestato servizio per oltre venticinque anni, ha ottenuto solo recentemente, con il D.P.R. 15 dicembre 1962, n. 2082, l'inquadramento nei ruoli aggiunti (già ruoli transitori) delle amministrazioni dello Stato.

Gli impiegati suddetti, dopo tanti anni di servizio, hanno conseguito un inquadramento che non è certo sufficiente a sanare il grave danno subito in conseguenza degli eventi bellici, perché restano in una situazione di inferiorità nei confronti degli altri impiegati dello Stato e degli stessi dipendenti del soppresso Ministero dell'Africa Italiana e degli Enti dipendenti dei cessati governi nei territori già di sovranità italiana, che hanno ottenuto il riconoscimento del servizio prestato in Africa.

Si verifica, così, che dopo aver prestato servizio in Africa ed essere stati costretti a rimanere nei territori delle ex colonie in conseguenza degli eventi bellici, questi impiegati hanno ottenuto solo recentemente un inquadramento nei ruoli aggiunti, alla qualifica iniziale, mentre tutti coloro che hanno prestato

servizio da data anteriore al 23 marzo 1939 hanno potuto, e giustamente, conseguire una ricostruzione della loro carriera.

A giustificare ulteriormente la presente proposta si deve considerare che l'essere stati impossibilitati a rientrare in Italia, in conseguenza della guerra, ha danneggiato questi impiegati, poiché, ove fosse stato loro possibile rientrare in Italia come per avventura è accaduto a taluni di essi, avrebbero ottenuto da tempo la sistemazione nei ruoli dell'amministrazione dello Stato con la conseguente progressione di carriera.

È vero che si tratta di pochissime unità, ma questa circostanza non può affatto influire sulla necessità di rendere giustizia a tali impiegati.

La presente proposta di legge prevede pertanto l'estensione al personale all'inizio citato dei benefici di cui alla legge 1 aprile 1957, n. 270.

Onde evitare ulteriori oneri allo Stato non è prevista la corresponsione di assegni arretrati.

Tenuto quindi conto della validità degli argomenti a sostegno della presente proposta di legge, si confida nel suo accoglimento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Al personale indicato nell'articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1962, n. 2082, in servizio presso gli Uffici indicati nello stesso articolo, almeno dal 23 marzo 1939, sono applicabili i benefici di cui alla legge 17 aprile 1957, n. 270.

Le domande per essere ammessi ad usufruire dei benefici di cui al precedente comma, dovranno essere presentate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

I provvedimenti adottati in applicazione della presente legge non comportano corresponsione di assegni arretrati.

ART. 2.

All'onere derivante dalla presente legge si farà fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 5381 del bilancio di previsione dello Stato (tabella n. 2) per l'anno finanziario 1965.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni del bilancio.